

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 91 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2012/309 CC NAS RG del 21.11.2012

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2012/309 del 21.11.2012, ore 17:00, redatto presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa redatto dal Maresciallo Aiut. s. UPS CANNATA Gaetano, a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente al pari grado STURIALE Antonio (entrambi appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) unitamente al dott. ZISA Pino Maurizio Veterinario dell' ASP di Ragusa, il 19.09.2012, ore 10:30, presso l'Azienda agricola zootecnica con allevamento cavalli, sita in Vittoria c.da Santa Teresa snc di proprietà del Sig. CANTAVENERA Giuseppe;

Atteso che, durante l'ispezione anzidetta, è stata rilevata a carico l'Azienda agricola zootecnica del Sig. CANTAVENERA Giuseppe, nato a Licata (AG) il 18.04.1956 e residente ad Acate (RG) in Via C. Battisti n.° 122, la violazione amministrativa di cui all'art. 5 comma 1 del D.L.vo 16 febbraio 2011 n.° 29 che così recita: *“Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato degli equidi, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire, compilare in ogni sua parte ed aggiornare per il proprio allevamento il registro aziendale di carico e scarico, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro.”*

Vista la nota prot. 3/192 di Prot.Ilo acquisita al protocollo generale con il n.° E-26543 del 19/10/2016 con la quale i N.A.S. CC di Ragusa trasmettevano all'Ufficio Sanzioni dell'ASP di Ragusa rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, riguardo al verbale di contestazione medesimo, in quanto, scaduti i termini di cui all'art. 16 della L.689/81, *non risulta che l'interessato abbiano provveduto al pagamento della somma dovuta;*

Considerato che per tale violazione, ai sensi del citato art. 5 comma 1 del D.L.vo 16 febbraio 2011 n.° 29 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 1.800,00, nel verbale di contestazione veniva indicato al trasgressore la somma di € **600,00 (pari al doppio del minimo della sanzione prevista)**, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta a titolo di oblazione della sanzione medesima;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato come da relata di notifica del 24.11.2012 alle ore 08,45 in c.da Santa Teresa sn in Vittoria a mani del Sig. CANTAVENERA Giuseppe, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **600,00**, come sopra detta, ovvero presentare entro 30 giorni scritti difensivi, con facoltà di chiedere audizione personale, all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;


Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 e che non è avvenuto il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta nei termini;

Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. CANTAVENERA Giuseppe, titolare dell'azienda il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689

VISTO il DDG n.° 01185/13 d4el 13.06.2013

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).



VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. CANTAVENERA Giuseppe nato a Licata (AG) il 18.04.1956 e residente ad Acate (RG) in Via C. Battisti n.° 122, il pagamento della somma totale di €. **630,00** (euro seicentotrenta/00) per sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, (**l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%**).

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. **630,00**;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 696,00 (euro seicentonovantasei/00)

da versare:

- quanto ad €. 630,00 tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”* nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza;

- quanto ad €. 66,00 da pagare tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando le seguenti cause: *“spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2012/309 del 21.11.2012 NAS di Ragusa;*

E' fatto obbligo di esibire l'originale o trasmettere la copia della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. CANTAVENERA Giuseppe nato a Licata (AG) il 18.04.1956 e residente ad Acate (RG) in Via C. Battisti n.° 122;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (N.A.S. di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica e che l'opposizione non interrompe i termini per il pagamento.

E' data facoltà all'interessato, nello stesso termine, di avanzare motivata istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 29-11-2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico



